

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 2472)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione stipulata con il Governo dello Stato d'Israele per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, rientra in quella serie di accordi analoghi già firmati dall'Italia con circa sessanta Stati nel quadro del modello elaborato dall'OCSE. Si tratta di uno strumento necessario, data l'ampiezza degli scambi internazionali e la globalizzazione dell'economia, a tutela sia degli operatori sia degli Stati, volto alla certezza e chiarezza del diritto.

La Convenzione stabilisce in quale dei due Stati debbano considerarsi imponibili i

vari tipi di reddito, elencando i redditi immobiliari, gli utili delle imprese, i dividendi, gli interessi, i canoni, gli utili di capitale, i redditi da professioni indipendenti e da lavoro subordinato, le pensioni e i compensi artistici e sportivi. Sono poi dettate norme per eliminare la doppia imposizione o mediante esenzione o attraverso crediti d'imposta.

Si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

23 settembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

23 settembre 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 31 della stessa Convenzione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.